



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento, le competenze ed i compiti del Dipartimento di Ingegneria e Architettura e dei suoi organi in conformità allo Statuto, al Regolamento Generale, al Regolamento Didattico di Ateneo ed alla Carta della Qualità dell'Ateneo.
2. Il Dipartimento di Ingegneria e Architettura ha autonomia scientifica e didattica nell'ambito dello Statuto della Università. Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 07/11/2024, nel rispetto delle previsioni di cui al comma precedente.
3. Il Dipartimento provvede alla promozione e all'organizzazione delle funzioni finalizzate allo svolgimento delle attività didattiche e formative, della ricerca, delle attività di terza missione ad esse correlate o accessorie, nonché all'organizzazione ed alla valutazione delle altre attività didattiche e scientifiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. Al Dipartimento compete, inoltre, l'elaborazione di proposte per gli organi di Ateneo in ordine al proprio sviluppo, in termini di elaborazione strategica riguardante la struttura identitaria, la dotazione regolamentare, le risorse di docenza e le attrezzature scientifiche.
4. Il Dipartimento è dotato di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori e dei ricercatori ed equiparati afferenti, nonché al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.
5. Afferiscono al Dipartimento di Ingegneria e Architettura i Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale previsti dal Manifesto degli Studi annualmente approvato dagli organi competenti e riportati nell'Allegato A del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 - Elementi costitutivi del Dipartimento

1. Il Dipartimento è una struttura costituita da strutture didattiche, da strutture per la ricerca scientifica e strutture espressamente incaricate della terza missione. Esso consiste di Corsi di studio, centri, laboratori, progetti e gruppi di ricerca. Ai fini del Regolamento Didattico di Ateneo, il Dipartimento è una struttura didattica fondamentale.
2. Ove previsto dai relativi provvedimenti istitutivi, le strutture didattiche o quelle scientifiche o di terza missione possono realizzare obiettivi di più Dipartimenti ed acquisire quindi carattere interdipartimentale. Tali strutture possono essere assistite da un apposito comitato scientifico.
3. Al Dipartimento afferiscono tutti i professori e ricercatori di ruolo e non di ruolo sulla base dell'atto di reclutamento nell'Università, oppure a seguito di successivi provvedimenti modificativi. Il criterio di assegnazione è di carattere dipartimentale e quindi riferito ad aree omogenee.
4. Con motivata istanza, sulla base di specifici impegni in attività di ricerca che interessino prevalentemente altri Dipartimenti, i professori e ricercatori possono chiedere di afferire ad un Dipartimento diverso da quello iniziale. Sull'istanza decide il Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
5. L'afferenza non incide sull'impegno didattico, che è comunque riferito all'intero Ateneo, né sulla possibilità di partecipare a programmi scientifici interdipartimentali.
6. Sono organi del Dipartimento:
 - il Consiglio di Dipartimento;
 - il Direttore;
 - la Commissione Paritetica docenti-studenti;
 - i Consigli di Corso di studio;
 - i Gruppi del Riesame a livello dei singoli corsi di studio;
 - la Giunta di Dipartimento;
 - la Commissione Ricerca e Terza Missione.



Art. 3 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito ai sensi dell'art.23 del vigente Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - il Direttore, che lo presiede;
 - i professori di ruolo e i ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - i rappresentanti degli studenti, in numero pari a quello dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivi, eletti dalla complessiva platea degli studenti del dipartimento;
 - i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, in numero pari ai rappresentanti degli studenti, indicati dal Direttore Generale.

Art. 4 - Competenze del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento attende in maniera sistematica e regolare il complesso dei compiti ad esso assegnati secondo l'articolo 23 dello Statuto.
2. Compito primario del Consiglio è quello di sovrintendere all'organizzazione generale ed al funzionamento didattico e scientifico del Dipartimento. Il Consiglio risponde della puntuale implementazione delle politiche della qualità nelle strutture di competenza.
3. I Corsi di studio operano nel rispetto del presente regolamento e dei regolamenti che li riguardano. I corsi di master, di dottorato di ricerca e di specializzazione sono, inoltre, disciplinati da regolamenti di settore. I centri, i laboratori, i progetti e i gruppi di ricerca sono disciplinati dai relativi regolamenti.
4. Con riferimento ai Corsi di studio di cui all'art.1 comma 5, il Consiglio di Dipartimento elabora criteri, proposte e orientamenti generali, compresi quelli relativi alla programmazione delle attività e degli spazi didattici, delle sessioni di esame e dei relativi appelli, e cura che essi siano effettivamente adottati dai consigli di Corso di Studi.
5. Il Consiglio adotta, inoltre, ogni iniziativa utile al coordinamento dei piani di studio e dei programmi di insegnamento dei singoli docenti. Il coordinamento, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti, deve essere volto esclusivamente ad evitare sovrapposizioni od incongruenze programmatiche ed è fondamentalmente basato sulla preventiva circolazione delle informazioni tra gli stessi docenti.
6. Tra le attività di coordinamento di competenza del Consiglio di Dipartimento rientrano le decisioni relative alla internazionalizzazione dei Corsi di studio, anche per quanto riguarda il coordinamento tra titoli di Atenei diversi, nonché in relazione alla eventuale erogazione della didattica in una lingua diversa da quella italiana.

Art. 5 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è un organo collegiale dell'Ateneo e opera, pertanto, secondo le norme generali previste per tutti gli altri organi collegiali, con le eventuali specificazioni contenute nel presente regolamento.
2. Le riunioni del Consiglio di Dipartimento hanno luogo nella sede del Dipartimento o in altro spazio messo a disposizione dall'Ateneo e sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o da un professore da lui delegato. Le riunioni possono tenersi:
 - a. in seduta ordinaria;
 - b. in seduta straordinaria.
3. Sono ordinarie le sedute che si tengono, senza esigenza di alcuna specifica convocazione. Tali sedute si svolgono secondo una cadenza regolare, ed attengono al carattere sistematico dei compiti del Consiglio di Dipartimento. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie coincide con la ricognizione da parte del Consiglio di Dipartimento del complesso degli argomenti che, ai sensi dello Statuto, connotano le sue competenze e le sue prerogative.
4. Il Consiglio è altresì convocato in seduta straordinaria dal Direttore su argomenti puntuali ogni qualvolta egli lo ritenga indispensabile ed urgente o quando sia richiesto da almeno un quinto dei consiglieri o dagli organi centrali di governo dell'Ateneo, ovvero in occasione di audizioni di persone esterne al Consiglio stesso.



5. Il Consiglio di Dipartimento delibera con la presenza del Presidente e di almeno un terzo degli altri membri. Nei casi in cui l'argomento all'ordine del giorno sia ristretto ai soli professori ordinari o ai soli professori di prima e seconda fascia, il Consiglio di Dipartimento delibera a maggioranza con la presenza del Presidente e di almeno altri due professori.

6. La verbalizzazione è a cura di uno dei membri indicati dal Direttore in via permanente o dal Presidente nella singola seduta. La verbalizzazione consiste in un resoconto sommario dello svolgimento della riunione e contiene obbligatoriamente i nominativi dei presenti e un elenco degli argomenti trattati. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri. Le decisioni assunte sono espresse in forma di deliberazione.

7. Quando il Consiglio di Dipartimento è chiamato ad esprimersi su singoli professori di prima fascia o sulle procedure di reclutamento dei professori di prima fascia, non partecipano alle riunioni i professori di seconda fascia e i ricercatori, indipendentemente dall'incarico che rivestono. I ricercatori non partecipano nei casi in cui il Consiglio debba esprimersi su singoli professori di seconda fascia o procedure di reclutamento dei professori di seconda fascia e dei ricercatori.

8. Quando ricorrono le condizioni richiamate nei precedenti commi, il quorum costitutivo e quello deliberativo sono ricalcolati di conseguenza.

9. L'elenco schematico delle decisioni assunte dal Consiglio di Dipartimento è approvato seduta stante e trasmesso entro i successivi due giorni lavorativi, anche in assenza di approvazione del relativo verbale, agli indirizzi istituzionali di posta elettronica del Presidente dell'Ateneo, del Rettore e del Direttore Generale, affinché ciascuno possa prenderne conoscenza e possa adottare le conseguenti determinazioni. Le decisioni assunte sono efficaci dal giorno successivo a tale trasmissione, mentre sono considerate non adottate in assenza di tale adempimento. Il Presidente della seduta è responsabile della trasmissione anche agli indirizzi istituzionali di posta elettronica degli assenti.

10. Il verbale della riunione, qualora non venga approvato seduta stante, è posto in approvazione in apertura della seduta successiva. Al verbale possono essere allegati, su valutazione insindacabile di chi presiede la seduta, atti o brevi dichiarazioni a cura dei singoli consiglieri.

Art. 6 - Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è un professore ordinario membro del Dipartimento, incaricato di promuovere e coordinare l'ordinato svolgimento delle attività didattiche e scientifiche del medesimo Dipartimento. Egli presiede il Consiglio di Dipartimento e anche la Giunta del Dipartimento, ove nominata.

2. Compito del Direttore è quello di assicurare l'ottimale funzionamento del Dipartimento, dei Corsi di studio e delle strutture di ricerca e di dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni che gli competono nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti dell'Università. Il Direttore ha la responsabilità del complessivo funzionamento scientifico e didattico del Dipartimento, in relazione alla quale assume ogni iniziativa volta alla piena funzionalità:

- degli organi del Dipartimento;
- delle attività didattiche e di valutazione degli apprendimenti;
- delle attività scientifiche;
- delle attività di orientamento e per la promozione dell'offerta formativa, nonché della sua attrattività, attualità ed efficacia;
- dei processi esecutivi delle delibere del Consiglio di Dipartimento e degli organi centrali di Ateneo.

3. Nell'impossibilità di una pronta riunione del Consiglio di Dipartimento, e in caso di urgenza di deliberare, il Direttore può adottare i provvedimenti resisi necessari, sottoponendoli a ratifica dello stesso Consiglio nella prima seduta utile. I provvedimenti eventualmente non ratificati decadono dalla data di mancata ratifica.

4. Il Direttore di Dipartimento è nominato con provvedimento del Presidente dell'Università su proposta del Rettore. Dura in carica due anni accademici ed il suo incarico può essere rinnovato.



5. Il Direttore si avvale del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'università.

Art. 7 - Giunta di Dipartimento

Il Consiglio di Dipartimento nomina la Giunta di Dipartimento, presieduta dal Direttore e composta dai coordinatori di tutti i Corsi di studio afferenti, con il compito di coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle prerogative e responsabilità indicate all'articolo 23, comma 5 dello Statuto e nella predisposizione degli atti per le sedute del Consiglio.

La Giunta si riunisce, in via ordinaria, prima del Consiglio ogni volta che il Direttore o almeno un terzo dei componenti della Giunta lo ritengano necessario. Alle sedute della Giunta possono essere invitati a presenziare altri componenti del Consiglio.

La Giunta collabora con il Direttore per la predisposizione delle pratiche da sottoporre al Consiglio, nonché per la esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 8 - Commissione Paritetica docenti-studenti

1. La Commissione Paritetica ha il compito di prevenire, monitorare, esaminare e risolvere, laddove possibile congiuntamente tra le due componenti, eventuali criticità relative al funzionamento delle attività didattiche e agli esiti degli apprendimenti. Essa attende i compiti previsti nella Carta della Qualità e nei documenti di indirizzo dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della ricerca.

2. La Commissione Paritetica docenti-studenti è formata da un professore e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio, eletti nelle rispettive componenti.

3. L'incarico di docente coordinatore o vice-coordinatore nei Consigli di Corso di Studi è incompatibile con quello di membro della Commissione paritetica nello stesso Dipartimento di afferenza del corso.

4. Ogni Commissione è presieduta dal docente più anziano nel ruolo.

5. Le Commissioni paritetiche si riuniscono con la presenza di almeno la metà dei membri effettivi purché ciascuna delle due componenti veda presente almeno un rappresentante.

6. I coordinatori dei Corsi di studio trasmettono alla Commissione Paritetica del Dipartimento, per il tramite del Direttore del Dipartimento, ogni dato utile all'ottimale esercizio delle funzioni della stessa Commissione, tra cui obbligatoriamente i risultati delle prove di esame che abbiano registrato, per singolo appello, un esito negativo pari o superiore alla metà degli studenti esaminati. Su tali dati la Commissione paritetica esprime una valutazione, avendo cura di non interferire in alcun modo con le prerogative costituzionali dei professori universitari, e formula proposte al Direttore del Dipartimento e al Presidio di Qualità di Ateneo, anche ai fini delle future attribuzioni degli incarichi di insegnamento, nonché della composizione delle commissioni d'esame nei successivi appelli.

Art. 9 - Assemblea di Dipartimento

1. Almeno due volte in ciascun anno accademico il Direttore convoca l'assemblea di tutti i docenti che a qualsiasi titolo operano nel Dipartimento allo scopo di dibattere sullo stato di sviluppo delle strutture didattiche e di ricerca del Dipartimento, sulle iniziative di orientamento, sulla ripartizione dei carichi didattici e scientifici, sui risultati di apprendimento degli studenti, sulle attività promozionali e sul funzionamento in essa del sistema di Ateneo per la assicurazione della qualità.

2. L'Assemblea non assorbe le competenze degli organi del Dipartimento.

Art. 10 - Commissione Ricerca e Terza Missione e Delegati

1. La Commissione Ricerca è l'organismo a supporto del Direttore del Dipartimento che si occupa delle attività relative all'Assicurazione di Qualità della Ricerca e della Terza Missione condotte nel Dipartimento.



2. La Commissione, nominata dal Consiglio di Dipartimento, è composta dal Delegato del Dipartimento per la Ricerca e la Terza Missione (che svolge il ruolo di Coordinatore della Commissione), da due docenti scelti tra i professori di prima e seconda fascia, da due ricercatori del Dipartimento e da un dottorando di ricerca.
3. La commissione potrà avvalersi di un referente per ciascuna area scientifica afferente al Dipartimento per funzioni specifiche quali il reperimento di dati o informazioni e/o viceversa la disseminazione degli stessi.
4. La Commissione ha le seguenti funzioni:
 - supporta il Direttore nelle attività di programmazione e di coordinamento delle azioni finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica e della terza missione, formulando proposte al Consiglio di Dipartimento;
 - supporta il Direttore nell'elaborazione della programmazione annuale e pluriennale della ricerca e della terza missione, in correlazione agli obiettivi e agli indicatori definiti dall'Ateneo e dagli organismi esterni preposti alla valutazione, in conformità alle disposizioni vigenti;
 - supporta il Direttore nel monitoraggio degli indicatori individuati dalla Commissione stessa, definiti dallo Ateneo e dagli eventuali organismi esterni preposti alla valutazione;
 - supporta il Direttore nell'elaborazione della Rapporti annuali e pluriennali di riesame delle attività di ricerca e terza missione;
 - presenta al Consiglio di Dipartimento Rapporti annuali e pluriennali sulla ricerca e terza missione, anche con riferimento alla procedura per la verifica della qualità della ricerca (VQR);
 - recepisce dai gruppi di ricerca o dalle sezioni le rispettive relazioni sulle attività svolte nell'anno precedente;
 - verifica, in tema di ricerca e terza missione a livello di Dipartimento, l'efficacia degli interventi migliorativi adottati e la pianificazione delle azioni di miglioramento.
5. Per i servizi di Ateneo in favore degli studenti e delle attività scientifiche e didattiche dei docenti, il Consiglio di Dipartimento designa i docenti delegati per gli ambiti riguardanti la internazionalizzazione, l'orientamento, il benessere psicologico, il tirocinio ed i rapporti con il mondo del lavoro, la disabilità, la ricerca e terza missione.

Art. 11 - Regolamenti didattici dei Corsi di studio

1. Nel rispetto delle norme generali di legge ed in conformità allo Statuto dell'Ateneo, al Regolamento Didattico, al Regolamento Generale ed alla Carta della Qualità, ciascun Corso di studio si dota di un proprio regolamento didattico. Il regolamento didattico è approvato dal Senato Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento ed emanato con decreto del Rettore, previo esame del Consiglio di Amministrazione dell'Università.
2. I regolamenti didattici dei Corsi di studio determinano gli obiettivi formativi specifici del singolo corso di studio, specificano gli aspetti organizzativi, i diritti ed i doveri dei docenti e degli studenti, nonché precisano, nel quadro generale stabilito nell'ordinamento didattico, le attività formative previste e le eventuali articolazioni in moduli, le competenze in entrata ed in uscita, le modalità di accertamento di tali competenze, i settori scientifico-disciplinari di riferimento, i crediti formativi universitari, nonché il numero di ore riservato alle lezioni frontali.
3. I regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono, ulteriormente, i risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti, le disposizioni su eventuali obblighi degli studenti, nonché le caratteristiche della prova finale.

Art. 12 - Prova Finale

1. Per il conseguimento della laurea triennale o della laurea magistrale, lo studente deve superare una prova finale. Le caratteristiche della prova finale sono determinate dagli ordinamenti didattici. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio.
2. La prova finale di laurea triennale avverrà, di norma, in forma di rapporto finale critico, preso in carico da un docente relatore, avente ad oggetto le attività di studio, di tirocinio, di stage o di apprendistato in Italia o all'estero vissute direttamente dallo studente. In relazione agli ordinamenti dei singoli corsi di studio, il rapporto può avere prevalente forma scritta, grafica, plastica, digitale, comunque di documentazione dell'attività svolta.



3. La prova finale dei corsi di laurea magistrale si basa sulla produzione e discussione di una tesi originale. Lo studente sceglie, di norma, l'argomento della tesi sotto la guida di uno o più docenti in qualità di relatore, nei settori scientifico-disciplinari previsti dal piano didattico del Corso di studio. Può essere prevista la partecipazione di un correlatore. L'obiettivo della tesi di laurea magistrale è l'esperienza del sapere tecnico e dei modi interdisciplinari di conseguirlo. La tesi consiste in una elaborazione tematica che abbia carattere di originalità, ovvero nell'esperienza metodologica di una ricerca, anche in continuità con ricerche e studi precedenti.
4. In caso di indisponibilità da parte dei docenti, tramite istanza lo studente può rivolgersi al Coordinatore del Corso di studio, il quale, tenuto conto dell'impegno didattico dei docenti, designa un relatore assicurando che attribuzioni e responsabilità dei laureandi siano ripartite equamente fra i docenti medesimi.
5. Per l'ammissione alla prova finale lo studente, oltre ad avere adempiuto agli altri obblighi concernenti lo status di studente dell'UKE, deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico per le attività diverse dalla prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università. Spetta alla Direzione Generale dell'Università attestare la regolarità degli atti a supporto e l'assenza di motivi ostativi all'ammissione alla prova finale.
6. La prova finale consiste nella discussione pubblica del rapporto finale o della tesi nel corso di una seduta della commissione appositamente formata e nominata dal Direttore del Dipartimento. Fatte salve le diverse previsioni di legge per i Corsi Professionalizzanti, le commissioni per la prova finale di laurea triennale sono composte da almeno 3 membri, di cui almeno 2 debbono essere professori o ricercatori di ruolo. Le commissioni per la prova finale di laurea magistrale sono composte da almeno 5 membri di cui almeno 3 debbono essere professori o ricercatori di ruolo.
7. La commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi ed allo svolgimento della prova finale. La valutazione della commissione è espressa in cento decimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La lode può essere concessa agli studenti la cui votazione iniziale non sia inferiore a 101/110.
8. La commissione, a partire dalla votazione iniziale, dispone di un punteggio complessivo che non può superare gli 11 punti. Alla determinazione di tale punteggio concorrono, oltre alla valutazione dell'elaborato finale, i punti per eventuali lodi ed altri titoli validi, fino ad un massimo di 4 per le lauree triennali e fino ad un massimo di 2 punti per le lauree magistrali. I punti aggiuntivi possono essere attribuiti dalla commissione oltre che in funzione del numero delle lodi (0,5 punti per ogni lode per un massimo di 4 punti), anche per significative esperienze formative o di tirocinio all'estero, maturate dallo studente nell'ambito del corso di studi o di programmi comunitari (p.e. Erasmus, Leonardo, ecc.), ovvero per altri titoli, abilità ed esperienze formative, qualora preventivamente riconosciuti con apposita deliberazione del competente Consiglio del Corso di studio per un massimo di 2 punti. Tale documentazione dovrà pervenire al corrispondente Consiglio del Corso di studio entro e non oltre la scadenza fissata dall'Ateneo per la presentazione della domanda di laurea.
9. Per tesi su argomenti di particolare rilevanza scientifica e/o applicativa, in relazione ai risultati conseguiti, il relatore può richiedere la menzione. La proposta di menzione può essere formulata anche sulla base di un giudizio complessivo positivo "a maggioranza". La menzione può essere richiesta solo per i laureandi la cui votazione iniziale di carriera non sia inferiore 102/110. La commissione ha facoltà di assegnare al laureando, che si presenta con votazione iniziale non inferiore a 105,0/110 e che abbia completato i suoi studi nella durata legale del Corso di studio, una menzione speciale "alla carriera". Della menzione il Presidente della commissione dà pubblica lettura all'atto della proclamazione del candidato.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto, al Regolamento Didattico di Ateneo ed alle altre norme di esecuzione.
2. Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono fatte salve le prerogative e le eventuali competenze attribuite ai comitati paritetici speciali o ordinatori negli accordi per l'attivazione di Corsi di studio in convenzione con altri Atenei italiani ed esteri.